****

**OGGETTO: acconti d’imposta 2018**

Entro il prossimo giovedì 30 novembre 2018 andrà versata la seconda rata d’acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l’anno 2018 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, dell’imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi, della cedolare secca sulle locazioni e di IVIE/IVAFE).

Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi REDDITI 2018 e dai soggetti IRES tenuti al modello REDDITI 2018 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

* per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF
* per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

* unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
* due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, per il restante 60%, entro il 30 novembre.

Anche l’acconto IRES deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

* unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
* due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, per il restante 60%, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

L’acconto IRAP, ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 446/97, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Diversamente dalla prima rata d’acconto, la seconda rata d’acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione), anche se è ammesso dall’Agenzia delle Entrate effettuare un versamento parziale, salva l’applicazione delle sanzioni e degli interessi sulla differenza fra il dovuto ed il versato.

Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti).

Ricordiamo che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.

**Il metodo storico**

Il **metodo storico** prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.

Quest’anno le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sono pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES (e quindi anche per l’IRAP).

Riepilogo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| persone fisiche | IRPEF | 100% del rigo RN34 REDDITI PF 2018 |
| IRAP (se dovuta) | 100% del rigo IR21 IRAP 2018 |
| società di persone  e equiparati | IRAP | 100% del rigo IR21 IRAP 2018 |
| soggetti IRES | IRES | 100% del rigo RN17 REDDITI SC 2018  100% del rigo RN28 REDDITI ENC 2018 per gli enti non commerciali |
| IRAP | 100% del rigo IR21 IRAP 2018 |

**Il metodo previsionale**

In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “**metodo previsionale**”).

La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.

Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2018, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso (il ravvedimento operoso non è però ammesso per i contributi INPS), versando l’ulteriore acconto dovuto e con riduzione della sanzione.

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

* ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
* ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

**Regime minimi/forfettario**

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfettario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

* acconto non dovuto, qualora l’imposta dovuta e desunta dal rigo “Differenza” del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
* acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
* acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro da versare al 40% dell’imposta dovuta, con prima rata del 16 giugno/6 luglio e seconda rata del 30 novembre al 60%.

Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2018 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario.

**Rideterminazione acconti obbligatoria**

Anche quest’anno, in alcuni casi, sarà **necessario** procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico:

* **depotenziamento dell’ACE -** ai soli fini del calcolo dell’acconto IRES, l’imposta dovuta per il 2018 deve essere ricalcolata determinando l’ACE relativa a tale periodo d’imposta sulla base del nuovo coefficiente fissato per il 2018 in misura pari all’1,5%.
* **IRPEF/IRES noleggio occasionale imbarcazioni** - L’acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell’applicazione per l’anno precedente dell’imposta sostitutiva agevolata.
* **IRPEF/benzinai** - La deduzione forfettaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
* **Abolizione delle ritenute su alcune obbligazioni** - Dal 1997 sugli interessi, premi e altri frutti di determinate tipologie di obbligazioni percepiti da società di persone o di capitali non si applica più la ritenuta; per gli imprenditori individuali è invece applicata un’imposta sostitutiva a titolo di acconto. Per la determinazione degli acconti IRPEF dei soci delle società di persone e degli acconti IRES delle società di capitali ed enti commerciali, non si tiene conto del 70% dell’ammontare delle suddette ritenute, scomputate per il periodo d’imposta precedente.
* **Super e iper ammortamento** - in sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali. Nella sostanza, occorre rideterminare le imposte senza considerare le agevolazioni in commento.

**Per i Clienti dello Studio**

Come traspare da questa circolare informativa (seppur non esaustiva), il calcolo degli acconti si presenta come un’operazione piuttosto complicata.

Per procedere al calcolo degli importi dovuti necessitiamo della Vostra collaborazione e nei prossimi giorni Vi contatteremo per valutare insieme la situazione e definire le modalità e le tempistiche per l’eventuale ricalcolo degli acconti.

I Clienti che volessero adottare il metodo di calcolo previsionale, potranno anche fornirci le dovute istruzioni compilando e recapitandoci l’allegato modello.

**Flat Tax**

Lo Studio inoltre sarà disponibile previo appuntamento per i Clienti che hanno i requisiti per l’ammissione al regime della Flat Tax - preliminarmente che siano imprenditori individuali o liberi professionisti che abbiano un ammontare di ricavi al termine dell’anno 2018 non superiore ad E. 65.000, escluse quindi purtroppo le Società di Persone e di Capitali – ad effettuare il test di convenienza per l’eventuale accesso al regime al costo forfettario di Euro 100,00

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarVi nei calcoli e nelle stime da effettuare.

Distinti saluti.

****

**Normativa sulla Privacy**

Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell’articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l’utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l’uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l’accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell’art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all’ indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all’ indirizzo sopra riportato.

**OGGETTO: calcolo riduzione acconti 2018**

Con la presente Vi chiediamo di ricalcolare gli acconti delle imposte e di eventuali contributi di nostra competenza da versare a titolo di acconto nell’anno 2018 sulla base delle seguenti indicazioni:

□ IRPEF (ed eventualmente □ INPS)

imponibile netto per il periodo d’imposta 2018 da noi previsto in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00

* *eventualmente* con ritenute d’acconto subite per euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00

□ IRES

imponibile netto per il periodo d’imposta 2018 da noi previsto in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00

* *eventualmente* con ritenute d’acconto subite per euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00

□ IRAP

imponibile netto per il periodo d’imposta 2018 da noi previsto in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00

Vi solleviamo fin d’ora da ogni responsabilità qualora la nostra previsione risultasse errata per difetto e gli acconti dovessero conseguentemente rivelarsi insufficienti al momento della redazione della dichiarazione modello REDDITI 2019 (redditi di competenza 2018).

Distinti saluti.

Luogo e data

Timbro e firma